



Comune di San Gervasio Bresciano

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI COMUNALI DI SAN GERVASIO BRESCIANO

**Approvato con delibera di C.C. N. 46
del 27/11/2014**

Esecutivo il _____

**Pubblicato
IL 02/12/2014 per 30gg.consecutivi**

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di San Gervasio Bresciano con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del campo sportivo comunale che consta di:

- n.1 campi da gioco
- spogliatoi
- tribune
- impianto illuminazione
- servizi di supporto (magazzino)

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

3. Nel presente regolamento si definiscono i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti che sono:

- l'Amministrazione Comunale di San Gervasio Bresciano di seguito definita.....Amministrazione;
- la Giunta Comunale di seguito definita.....Giunta;
- il soggetto delegato alla gestione (ad es. l'Associazione)Gestore;
- Ente, Associazione o gruppo organizzato che utilizza l'impiantoUtente;

Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto

1. L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il campo sportivo comunale, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione dell'impianto, con apposita convenzione.

Art. 3 - Utilizzo Scolastico

1. L'utilizzo dell'impianto di cui al precedente articolo è riservata a titolo gratuito alle scuole del Comune di San Gervasio Bresciano. Le medesime dovranno comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario delle ore nelle quali si intende disporre dell'impianto stesso.

Art. 4 - Finalità e soggetti ammessi

1. L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.

2. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.

3. Il suo uso può essere richiesto da:

- a) enti;
- b) associazioni;
- c) gruppi;
- d) fondazioni;
- e) istituzioni;
- f) comitati;
- g) privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità

1. La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore degli enti di seguito indicati **con priorità per associazioni, gruppi, enti con sede nel comune di San Gervasio Bresciano.**

- a) associazioni dotate di personalità giuridica e non aventi sede nel Comune di San Gervasio dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie;
- b) associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
- c) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- d) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività;
- e) enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

Art. 6 - Modalità per le richieste di assegnazione

L'impianto sportivo in tutto o in parte può essere utilizzato dai soggetti individuati nell'art. 4, comma 3.

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) entro il 15 giugno per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo superiore a 6 mesi . **Nella fattispecie l'utilizzo dell'impianto sarà regolamentato da apposita convenzione**, la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.

b) almeno 5 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere.

2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto.

3. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.

4. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine del 15 giugno previsto dal comma 1lett. a) è differito al 30 ottobre.

6. Nel caso in cui venga sottoscritta una convenzione con società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività sportiva le modalità saranno definite nella stessa.

Art. 7 - Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Attività organizzate dal Comune;
- b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 5;
- c) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative;
- d) Attività riguardanti la promozione sportiva;

- e) Attività amatoriali ed occasionali;
 - f) Per tutte le altre attività di cui all'art. 4, comma 2.
2. L'attività si considera agonista quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

Art. 8 - Fissazione calendario di utilizzo

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.7;
2. Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti entro dieci giorni dalla richiesta;
3. Nelle ore diurne dalle 14:00 alle 17:00 l'impianto può essere utilizzato gratuitamente per la pratica del calcio, nel rispetto del regolamento in tutti i suoi articoli;
3. L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 24.00;

Art. 9 - Modalità di concessione

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione.
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.
5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.
6. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.
8. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.
9. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:
 - a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
 - b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;
10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:
 - a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
 - b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 10 - Utilizzo degli impianti

1. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

2. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:

a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti commisurato ai seguenti parametri:

1. per le attività agonistiche: dal numero di atleti necessario a costituire una squadra;

2. per le attività amatoriali: dal 25% degli iscritti al corso;

b) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;

c) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;

3. Il Concessionario si impegna inoltre:

a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;

b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico;

c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;

d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;

e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato.

4. Spetta ai soggetti concessionari provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.

5. L'uso di attrezzature non proprie per la manutenzione dell'impianto, per la pratica sportiva e la pulizia dei locali o altro, è subordinata al preventivo parere favorevole della società proprietaria non assumendo il Comune alcuna responsabilità al riguardo.

6. I soggetti concessionari che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso del centro sportivo per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome del concessionario, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso.

7. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.

8. Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

Art. 11 - Norme particolari

1. Nel centro sportivo comunale è comunque vietato:

- a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
- b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
- c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
- d) introdurre animali all'interno dei campi di calcio;
- e) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.

2. L'entrata negli spogliatoi è consentita 30 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco è consentito all'inizio dell'ora.

3. Ugualmente chi termina la propria ora di attività deve uscire dal campo di gioco e rientrare negli spogliatoi.

4. Gli atleti appartenenti a società sportive possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli istruttori.

5. Il personale di servizio presso l'impianto ha l'obbligo di vietare l'ingresso a chi non è in possesso della concessione temporanea di cui all'art. 9 comma 1 nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo.

6. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire dell'impianto in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.

7. Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.

8. Nel caso in cui la manutenzione e pulizia dell'impianto venga affidata dall'Amministrazione Comunale a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo.

9. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

Art. 12 – Danni

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.
2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.
3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario.

Art. 13 - Determinazione del costo

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - b) servizi utilizzati (riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
 - c) tipo di attività svolta dal concessionario.
 2. Qualora una società sportiva non utilizzi il campo di calcio pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società.
- Nel caso in cui venga sottoscritta una convenzione con società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività sportiva le modalità saranno definite nella stessa.

Art. 14 – Tariffe

(le tariffe sono riferite all'utilizzo dell'impianto per un ora e trenta

- Spogliatoi + campo + illuminazione luci : 60 euro
- Campo + illuminazione luci : 40 euro
- Solo campo : 30 euro

Tariffe riservate a società, associazioni, gruppi, ecc. con sede nel comune di San Gervasio Bresciano:

- Spogliatoi + campo + illuminazione luci : 40 euro
- Campo + illuminazione luci : 30 euro
- Solo campo : 20 euro

Il pagamento deve essere effettuato all'atto della prenotazione al responsabile amministrativo presso gli uffici comunali;

L'Amministrazione Comunale qual'ora lo ritenesse opportuno ha la facoltà di stabilire l'utilizzo gratuito o con tariffe diverse da quelle sopra indicate.

Art. 15 - Mancato pagamento delle tariffe

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza.

Art. 16 – Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Art. 17 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da €. 100 a €. 500, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.